



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

PROVINCIA DI LUCCA

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2017

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i., della deliberazione della Giunta Regionale Toscana 06.04.3009 n. 265, e della Determinazione del sottoscritto responsabile n. 275 del 26.06.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente bando ed **entro la data del 21 luglio 2017** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo ad integrazione dei canoni di locazione da erogare per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017. L'erogazione dei contributi ai soggetti interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, dal momento che tale risorse siano divenute contabilmente disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

Art. 1 - Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità.

1) Sono accolte le domande dei soggetti che, alla data di pubblicazione del Bando abbiano:

- cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea:
- il cittadino di altro Stato è ammesso a condizione che sia titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di validità almeno biennale, ed esercitino regolare attività lavorativa. Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso di certificato storico che attesti :
 - la residenza, da almeno 10 anni, nel territorio nazionale:
ovvero
 - la residenza, da almeno 5 anni, nella medesima regione

(art. 11, comma 13 del D.L. n.112/2008 convertito con modifiche, dalla Legge n.133 del 6 agosto 2008 – Deliberazione G.R.T. n.265/2009);

a) abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Pieve Fosciana , nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

b) si trovino nelle condizioni individuate alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla legge regionale 20.12.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni. In tali condizioni devono trovarsi anche tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, (art. 5, 5° comma, L.R.T. n. 96/96 e sue modificazioni) ovvero:

non essere titolare, il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Pieve Fosciana o nei Comuni limitrofi.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lett. c) della Tabella "A" allegata alla L.R. n. 96/96;

A) non essere titolare, il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alle tabelle di seguito riportate con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale, risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove previsto) del Comune di residenza o, se diverso, del Comune per il quale si concorre.

| Componenti nucleo familiare | Vani catastali |
|-----------------------------|----------------|
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,50 |

| Componenti nucleo familiare | Vani catastali |
|-----------------------------|----------------|
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 ed oltre | 7 |

B) Di non essere titolare, il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di quote di proprietà su alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi ubicati in qualsiasi località il cui relativo valore catastale sia uguale o maggiore ad 1/3 di quello di cui alla lett. A) del presente punto.

C) Di non essere titolare, il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo o quote di essi sfitti o concessi a terzi ubicati in qualsiasi località il cui valore catastale sia uguale o maggiore della metà di quello di cui alla lett. A) del presente articolo.

c) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali, riferito all'alloggio, di proprietà privata o pubblica con esclusione delle categorie catastali A/1; A/8 e A/9 adibito ad abitazione principale, in cui hanno la residenza;

d) presentino autocertificazione ISE/ISEE, in corso di validità (**REDDITI 2016**), dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.i.m. **non superiore a euro 28.301,02**;

e) presentino autocertificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (*ammontante ad € 13.049,14*) per l'anno 2017. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 14%

Fascia B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (*ammontante ad € 13.049,14*) per l'anno 2016 e l'importo di € 28.301,02. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con delibera G.R. 630/2013);

Le soglie indicate relativamente alla fascia B per ISE ed ISEE sono importi convenzionali tra di loro non collegati

2) Il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo;

3) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.r.p. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. Per data di disponibilità dell'alloggio è da intendersi quella della formale consegna dell'alloggio stesso;

4) Non aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio locato, ivi compresa la sub-locazione anche temporanea, né averlo adibito ad attività illecite;

5) Ai sensi dell'art. 11, 3° comma, della legge 431/98, così come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, convertito con modifiche, dalla legge 12.11.2004 n. 269, i contributi integrativi di cui al presente bando potranno essere, in caso di morosità, erogati ai locatori interessati alla sanatoria della morosità medesima, alle condizioni sotto riportate:

- a) Nel caso di contributo uguale o superiore all'importo della morosità: disponibilità del locatore ad accettare il contributo, o parte di esso, a sanatoria della morosità con conseguente rinuncia alla procedura di sfratto;
 - b) Nel caso di contributo minore dell'importo della morosità: disponibilità del locatore ad accettare il contributo a parziale sanatoria della morosità maturata, mediante la sospensione della procedura di sfratto di almeno un anno. Il locatore rimane creditore, nei confronti del conduttore, del debito non compensato dal contributo e dovrà sottoscrivere apposito impegno a non attivare le procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino alla data di liquidazione del contributo relativo al bando dell'anno successivo e, in ogni caso, non prima di un anno dalla data di liquidazione, del contributo medesimo.
- In mancanza delle condizioni sopra dette il contributo relativo al periodo di morosità, non sarà erogato;

I requisiti e le condizioni suddette devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. La condizione di cui al punto 5 sarà opportunamente valutata al momento della liquidazione del contributo.

Art . 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare.

2) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

3) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano **“ISE zero”** è possibile soltanto in presenza di certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure certificazione a firma dell'Ente o associazione che presta assistenza, o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente, attestante la fonte di sostentamento, in tal caso il soggetto che presta l'aiuto economico, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui si evince che è in grado di aiutare il richiedente. E' facoltà dell'Ufficio ricevente procedere ad opportuni accertamenti al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Nella fascia di **“ISE zero”** sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Ai fini del presente bando e fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 3) relativamente a certificazioni ISE uguali a zero o inferiori al canone pagato, per **“ISE incongruo”** deve intendersi un valore ISE inferiore a quelli riportati nella sottostante tabella. *(Il raffronto è da effettuare con la corrispondente colonna a seconda che nella certificazione ISE risulti o meno detratto il canone di locazione).*

Per ogni ulteriore persona in più componente il nucleo familiare, il parametro di equivalenza è aumentato di 0,35% con conseguente modifica dei valori successivi:

| N° componenti il nucleo familiare | Scala di equivalenza | Minimo vitale per il 2012 | Valore ISE (certificazione senza detrazione di canone) | Valore ISE (certificazione con detrazione di canone) |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1 | 1,00 | 5.992,62 | 5.992,61 | 4.494,36 |
| 2 | 1,57 | 9.408,40 | 9.408,40 | 7.056,15 |
| 3 | 2,04 | 12.224,93 | 12.224,93 | 9.168,68 |
| 4 | 2,46 | 14.741,83 | 14.741,83 | 10.056,33 |
| 5 | 2,85 | 17.078,94 | 17.078,94 | 12.809,19 |

4) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

5) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 - Nucleo familiare e superficie dell'alloggio

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE.

Con riferimento al nucleo familiare dovrà essere espressamente dichiarato il numero di persone, rientranti nelle categorie sotto indicate, componenti il nucleo del richiedente alla data di pubblicazione del bando:

- ultrasessantacinquenni;
- soggetti disabili (*soggetti aventi invalidità di qualsiasi genere comportanti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi*);
- minori (*soggetti di età inferiore ad anni 18*);
- numero di nuclei familiari che risiedono nell'alloggio;

con riferimento all'alloggio condotto in locazione, dovrà essere indicato:

- i mq. calcolati con la regola della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU (*la superficie di riferimento per il calcolo della tassa è misurata per i locali al netto dei muri.... La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia uguale o superiore oppure inferiore al mezzo mq. Per ulteriori riferimenti consultare il "Regolamento per la applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" approvato con Deliberazioni Consiglio Comunale n. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni*);
- procedura di sfratto avviata (SI/NO)
- presenza di morosità (SI/NO)
- tipo di contratto registrato;

Art. 4 - Determinazione della situazione economica

La situazione economica del nucleo familiare dovrà essere prodotta mediante autocertificazione ISE/ISEE in corso di validità .

Qualora nel corso dell'istruttoria venga rilevata una composizione del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, diversa, per modifiche intervenute successivamente, da quella risultante dall' autocertificazione ISE/ISEE, il Comune provvederà a richiedere nuova autocertificazione ISE/ISEE aggiornata dando, un termine **perentorio di giorni 15** dal ricevimento della raccomandata a.r. In mancanza della presentazione nei termini, di quanto richiesto, la domanda non sarà accolta per autocertificazione ISE/ISEE non rispondente a quanto previsto al presente punto.

Art. 5 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, il richiedente può ricorrere, ove previsto, all' autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando, purchè si tratti di dati in possesso di pubbliche amministrazioni e vengano indicati da parte dell'interessato gli elementi indispensabili per il reperimento d'ufficio e il controllo sulla veridicità degli stessi.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 76, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445/2000.

I documenti da allegare sono i seguenti :

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- copia contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 regolarmente registrato
- eventuale precedente contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato per un alloggio sito sempre nel comune di Pieve Fosciana, riferito ai mesi dell' anno 2017 non coperti dal contratto relativo all' immobile per cui si richiede il contributo (es. in presenza di un contratto decorrente dal 01/04/2017, può essere presentato un altro contratto che copre i mesi che vanno dal 01/01/2017 al 31/03/2017)
- copia del versamento dell' imposta di registro relativa all' ultima annualità corrisposta, o della documentazione/dichiarazione attestante la scelta del proprietario circa l' applicazione della " cedolare secca" ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. 23/2011
- fotocopia delle ricevute attestante l' avvenuto pagamento del canone di locazione relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2017, in regola con l' imposta di bollo (€ 2,00) o fotocopia dei bonifici bancari/vaglia postali con indicato nella causale il mese di riferimento
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso.

I documenti che non è necessario allegare ma con riferimento ai quali è obbligatorio compilare correttamente l'allegato A, indicando gli elementi indispensabili al loro reperimento sono:

- a) certificazione ISE/ISEE in corso di validità, qualora l'ISE risulti pari a zero certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del comune, o in alternativa, una autocertificazione circa la fonte di sostentamento utilizzando l'allegato A debitamente compilato;
- b) certificato catastale per coloro che sono in possesso di redditi da fabbricati o terreni agricoli edificabili;
- c) certificato storico (qualora immigrati ai sensi dell'art. 11 comma 13 L. 133/2008) attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

Art. 6 – Determinazione del reddito, collocazione dei soggetti nelle rispettive fasce e percentuali di incidenza canone/reddito

I soggetti aventi diritto sono collocati nelle fasce di reddito A) e B) di cui agli articoli 1, primo comma, e 2, terzo comma, del Decreto del Ministero LL.PP. 07.06.1999, sulla base del valore ISE/ISEE, risultanti da certificazione in corso di validità come indicato al precedente art. 4;

Sono collocati nella fascia A) i soggetti il cui valore ISE risulti uguale o inferiore all'importo di € 13.049,14 (*importo di due pensioni minime I.N.P.S., per l'anno 2016*) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia inferiore al 14%;

Sono collocati nella fascia B) i soggetti il cui valore ISE sia superiore ad € 13.049,14 (*importo di due pensioni minime I.N.P.S., per l'anno 2016*) e non superiore ad € 28.216,37 e per i quali il valore ISEE non sia superiore al limite massimo di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (*il limite per l'accesso all'E.R.P. è di € 16.500,00 ai sensi della D.G.R. n. 630/2013*). Per tali soggetti l'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, rapportata al valore ISE, non deve essere inferiore al 24%.

Art. 7 – Termini e modalità per la richiesta dei fondi alla Regione - Trasferimento delle risorse ai Comuni

I termini, le modalità per la richiesta dei fondi alla Regione Toscana e il trasferimento delle risorse ai Comuni avverrà nei tempi e modi che saranno indicati dalla Regione Toscana

Art. 8 – Articolazione delle graduatorie, priorità

I soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione e rientranti nelle condizioni di cui al precedente art. 1 sono collocati nelle graduatorie comunali distinti, nell'ordine, in fascia A) e fascia B).

Nell'ambito delle fasce A) e B), i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE (*con arrotondamento alla seconda cifra decimale*), in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

Art. 9 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

- a) Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì, alla collocazione nelle rispettive fasce di appartenenza, con le modalità di cui al presente bando.

- b) Formazione della graduatoria generale.

Il Comune, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede all'adozione della **graduatoria provvisoria** degli aventi diritto al contributo sulla base dei criteri di priorità indicati al precedente art. 8. Tale, **graduatoria provvisoria** riportante anche l'elenco degli esclusi, è pubblicato/a all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi. Della collocazione in tale **graduatoria** sarà data comunicazione agli interessati che potranno presentare opposizione entro venti giorni dalla scadenza della pubblicazione stessa. Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle opposizioni, le stesse saranno esaminate dal Responsabile del Servizio che adotterà la **graduatoria definitiva**, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti, che ordinati per fascia A) e fascia B), abbiano la stessa incidenza canone/ISE. La **graduatoria definitiva** sarà affissa all'albo pretorio per giorni quindici.

La pubblicazione della graduatoria definitiva come quella provvisoria degli aventi diritto al contributo, è effettuata nel rispetto del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, sulla riservatezza dei dati.

Art. 10 – Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità per l'anno 2017

Art. 11 – Entità del contributo

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato ed al netto degli oneri accessori, sul valore ISE così come indicato all'art. 1, lett. e) del presente bando, ed è così calcolato:

- a. Per i nuclei con valore ISE non superiore a € 13.049,14 (*importo di due pensioni minime I.N.P.S., per l'anno 2016*) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui. Tali soggetti sono collocati in **fascia A**;
- b. Per i nuclei, aventi valore ISEE rientrante nel limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, (*determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tabella "A" della L.R. 20.12.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni - per l'anno 2015 € 16.500,00*), e valore ISE superiore a € 13.049,14 (*importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2016*), ed inferiore o uguale ad € 28.126,37 il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui. Tali soggetti sono collocati in **fascia B**.

I contributi di cui al presente articolo saranno liquidati con le modalità indicate nel successivo art. 12.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in mesi interi. A tal fine le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo, quelle superiori si considerano mese intero.

Il contributo, decorre dal 1 gennaio 2016 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva.

Art. 12 – Modalità di liquidazione del contributo

Il Comune, una volta introitate in bilancio le risorse assegnate dalla Regione Toscana provvede alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto, previa presentazione, da parte degli interessati, della documentazione più sotto indicata;

La liquidazione delle somme erogate dalla Regione Toscana sarà suddivisa in quota parte ai concorrenti della graduatoria definitiva;

I contributi di cui al presente bando saranno erogati in quota parte, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, nei limiti delle dotazioni assegnate dalla Regione e trasferite al Comune di Pieve Fosciana

I concorrenti, prima della liquidazione del contributo, dovranno presentare la documentazione appresso indicata, pena l'esclusione dal contributo stesso:

- a) Dichiarazione attestante il possesso delle condizioni di ammissibilità sotto indicate:
- articolo 1 lettere a) e b);
 - articolo 1 punto 2);
 - avvenuta registrazione del contratto di locazione ivi compresa la relativa registrazione annuale.
 - I cittadini extracomunitari che intendono partecipare al bando, oltre ai requisiti sopra riportati devono essere in possesso di certificato storico di residenza dal quale risulti la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, o da almeno cinque anni nella medesima Regione (Art.11 comma 13 del D.L. 25/06/2008, n.112 convertito in Legge n.133 del 06/08/2008)

Il contributo verrà liquidato relativamente al periodo di possesso di tali condizioni.

La perdita della condizione di cui all'articolo 1, punto 4) del presente bando, comporta la decadenza dall'intero contributo. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

E' fatto riserva di poter modificare la graduatoria definitiva nei casi di:

- 1- Accertata mancanza, da parte dell'Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione in graduatoria e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;***
- 2- Accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone ISE;***

l'esclusione dall'erogazione del contributo e/o la modifica dell'importo dello stesso, avverrà mediante comunicazione, con raccomandata a.r. all'interessato concedendo allo stesso i termini per la presentazione di deduzioni scritte e/o documenti che dovranno essere valutati secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Bando.

La eventuale diversa posizione in graduatoria sarà comunicata all'interessato solo se direttamente rilevante sulla liquidazione o sull'importo del contributo spettante, altrimenti sarà proceduto d'Ufficio.

Ai sensi della circolare n. 1/2006 trasmessa dalla Regione Toscana nel caso che dalla presentazione delle ricevute di pagamento del canone si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procede come di seguito:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;***
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede, d'ufficio, al ricalcolo del contributo spettante e alla nuova collocazione in graduatoria, informando l'interessato.***

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16 del presente bando.

- c) L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. **Le uniche documentazioni ammesse a dimostrazione** di quanto richiesto sono.
- 1) le ricevute di pagamento canone di locazione, relativo al periodo precedente la data di liquidazione del contributo, debitamente quietanzate dal locatore ed in bollo;
 - 2) dichiarazione liberatoria del locatore relativa al periodo di liquidazione del contributo accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- d) In presenza di condizioni di morosità, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, punto 5 del presente bando, il contributo, o parte di esso, sarà erogato al locatore, previa presentazione da parte dello stesso della seguente documentazione, su moduli appositamente predisposti dal competente Ufficio:
- 1) Nel caso in cui l'importo del contributo sia pari o maggiore della morosità maturata (*art. 1, punto 5, lettera a*), dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, sottoscritta dal locatore, che attesti l'avvenuta sanatoria della morosità stessa e conseguente rinuncia ad intraprendere azioni di rilascio dell'immobile o a sospendere quelle in corso.
 - 2) Nel caso in cui l'importo del contributo erogabile sia minore dell'importo della morosità maturata (*art. 1, punto 5, lettera b*), dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, dalla quale risulti la disponibilità del locatore ad accettare il contributo medesimo e a sospendere o non attivare le procedure di sfratto a causa del debito rimasto pendente almeno fino alla data di liquidazione del contributo relativo al bando dell'anno successivo e, in ogni caso, non prima di un anno dalla data di liquidazione, del contributo medesimo.

Il locatore potrà riscuotere il contributo anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso delegata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta, nei termini indicati ai precedenti punti 1 e 2.

Nel caso di liquidazione del contributo con le modalità di cui al precedente punto 1) la parte di contributo eventualmente eccedente la morosità, sarà liquidata al conduttore, con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 13 Casi Particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute di pagamento, regolarmente quietanzate dal locatore, attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. La richiesta di pagamento del contributo, da parte degli eredi aventi titolo, deve essere effettuata entro il **termine perentorio di giorni 15 (quindici)** a far data dalla data di decesso del beneficiario. Eventuali richieste pervenute oltre tale termine saranno disattese.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. **L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.** In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 14 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande, per l'accesso a contributi da erogare per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017, il termine è fissato entro le ore 12 del giorno 21 luglio 2017.

Art. 15 – Distribuzione, raccolta e modo di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio segreteria e sul sito del comune www.comune.pievehosciana.lu.it. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate e/o pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro i termini di cui al precedente art. 14.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata a.r. farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Art. 16 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, punto 1.3, dell'allegato "A" alla Deliberazione Giunta Regionale n. 265/2009, gli elenchi degli aventi diritto al contributo sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti in base alla Legge 183/2011.

Art. 17 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998 e successive modifiche, ai relativi decreti di attuazione ed alla L.R.T. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Bando è conforme a quanto indicato dalla Regione Toscana con propria Deliberazione G.R. n. 265/2009;

Sono inoltre fatte salve e prevarranno sulle disposizioni contenute nel presente bando, eventuali diverse o ulteriori disposizioni contenute in atti del Consiglio Regionale o della Giunta regionale approvati successivamente alla pubblicazione del presente bando.

Dalla sede Comunale 26 giugno 2017

**IL RESPONSABILE
DOTT. ANDREA FANANI**